



Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 48 emessa in data 13 gennaio 2005, depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005, comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale – I° Serie Speciale n. 5* del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito"; articolo 1, comma 2: " Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"; articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"; articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma F"; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; articolo 13, comma 13, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 dei presente

articolo"; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

E' indetto *il referendum* popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito"; articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"; articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"; articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; articolo 5, corvina 1, limitatamente alle parole: "ermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1"; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Tino al momento della fecondazione dell'ovulo"; articolo 13, comma 3, lettera b),

limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole:" ad ununico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole "per graver e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione" nonché alle parole: fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 7 aprile 2005